

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2869

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 5413)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella
seduta del 30 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 1991*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627,
sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Al concorso possono essere ammessi:

1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, continuo almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;

d) statura non inferiore a metri 1,68;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

«I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma, n. 1),

che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli indicati dall'articolo 9;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4».

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. Nell'ambito degli accertamenti psico-attitudinali sono compresi *tests* di conoscenza della lingua italiana. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa».

Art. 8.

1. Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 9, della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

a) diploma di maturità tecnica commerciale: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e)* concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria: 0,25 ventesimi».

Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.

I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso».

2. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso».

Art. 11.

1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unità, le commissioni possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento».

Art. 13.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi da indire successivamente alla sua entrata in vigore.